

ALLEGATO "A" ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO TOSAP

Art.20

Passi carrabili

1. Il presente articolo disciplina il procedimento per la presentazione, l'istruttoria ed rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili su strade comunali e/o al rilascio ed installazione del relativo segnale indicante il passo carrabile, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Nuovo Codice della Strada (D.L.30/04/1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/02/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni).

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

4. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per, il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri cinquanta.

5. Nel caso di passi carrabili che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo dell'area pubblica o area privata gravata da servitù pubblica, e di passi carrai a raso, posto cioè "a filo" del manto stradale, ai fini della tassazione si considera la superficie risultante dall'apertura più esterna moltiplicata per un metro lineare convenzionale.

6. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della P.M., previo parere dell'Ufficio Edilizia Privata;

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione;

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico si riserva di richiedere la documentazione tecnica integrativa, qualora l'Ufficio Edilizia Privata, ne faccia espressamente richiesta scritta, nei casi ritenuti opportuni;

L'accertamento tecnico preventivo sarà effettuato, congiuntamente, dal Personale di P.M. e dal Personale tecnico dell'Ufficio Edilizia Privata e dovrà accertare:

a) La sussistenza delle autorizzazioni - Concessioni Edilizie, in rispetto dell'art. 46 comma 1°, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

b) *L'osservanza scrupolosa di quanto statuito dall'art. 46 comma 2° e segg., del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e di quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.*

7. Alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione del passo carrabile, deve essere allegato in duplice copia:

- a) un progetto a firma del tecnico abilitato contenente tutte le indicazioni per una descrizione chiara e completa del passo carrabile, in particolare il progetto deve contenere uno stralcio planimetrico in scala 1:2000 ed uno più dettagliato in scala 1:500 con ubicazione del passo carrabile, piante, prospetti e sezioni del passo tutte quotate in scala almeno 1:100, dove si evincono le dimensioni del passo carraio e della strada;
- b) Copia dell'atto autorizzativo della destinazione d'uso del locale;
- c) Ricevuta del versamento di cui al successivo comma.

8. Il richiedente sarà tenuto, prima del rilascio dell'autorizzazione, al pagamento a titolo cauzionale dell'importo di € 155,00, da versare presso l'Ufficio Economato, che rilascerà relativa quietanza;

Tale importo verrà restituito, successivamente alla ultimazione dei lavori, su liberatoria dell'Ufficio Edilizia Privata, che attesterà l'inesistenza di danni ad aree e/o spazi pubblici.

9. Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo nonché la durata, a termine, per 1 anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza e non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

10. Il Passo Carrabile viene concesso a richiesta del privato, del titolare d'impresa o del legale rappresentante su domanda in carta legale da inoltrare alla Pubblica Amministrazione proprietaria del suolo pubblico.

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa (Figura II 78 art. 120 C.d.S).

Il segnale in questione è fornito dal competente Ufficio U.P.R. al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo esibizione della ricevuta di pagamento presso l'Ufficio Economato del Comune della somma dovuta per la fornitura dell'apposita segnaletica.

Sull'area antistante l'accesso al passo carrabile munito del predetto segnale di divieto di sosta rilasciato, è vietata la sosta di autoveicoli;

I veicoli lasciati in tale sosta vietata sono rimossi coattivamente dalla Polizia Municipale che addebiterà le relative

spese, oltre alla sanzione per divieto di sosta, al proprietario del veicolo.

11. Sulle strade di proprietà comunali senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti, pena decadenza dell'autorizzazione, devono essere regolarizzati solo con il rilascio dell'apposito cartello di divieto di sosta fatte salve le prescrizioni tecniche prestabilite. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e di quanto contemplato nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione.

12. Nel caso che più proprietà immobiliari si servono di un unico passo carrabile, la tassa relativa e gli altri oneri sono dovuti in solido dai proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

13. Per chi usufruisce di passo carrabile senza la prescritta autorizzazione, è prevista una sanzione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 11 del Codice della Strada e della normativa vigente

14. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento il titolare è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di regolamento e di ordinanze comunali che regolano la materia. Il provvedimento definitivo viene emesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

15. Avverso il provvedimento conclusivo, relativo all'autorizzazione di passo carrabile, può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.

16. Al fine di ottenere la consegna del cartello regolamentare, il cittadino deve dimostrare il pagamento della tassa come previsto dall'art. 33 del presente Regolamento, e presentare istanza su apposito stampato predisposto dall'Ufficio responsabile dell'adozione del provvedimento di concessione.

17. Al fine della consegna del cartello regolamentare, in presenza di un accesso carrabile di fatto esistente, il cittadino non in regola con i pagamenti previsti, presenta domanda su apposito stampato per provvedere al pagamento degli importi dovuti unitamente alle sanzioni di cui al successivo art. 32.

18. Il cittadino che non intende più avvalersi dell'accesso carrabile dovrà provvedere a proprie spese al ripristino dei luoghi (ripristino dei marciapiedi, muri, etc.), previa presentazione dell'istanza di revoca dell'autorizzazione su apposito stampato.

19. In caso di voltura della concessione, il nuovo titolare del passo carrabile, dovrà presentare domanda in bollo allegando l'originale della precedente autorizzazione.

Art.-27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.lg. 507/93 vengono stabilite le:
- seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
- 1) ai sensi dell'art.42, comma 5, per, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa e' ridotta al dieci per cento.
 - 2) ai sensi dell'art.44, comma 1, e dell'art.45, comma 2, lettera c), e per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe non sono ridotte.
 - 3) ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.
 - 4) ai sensi dell'art.44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.
 - 5) ai sensi dell'art.44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - 6) ai sensi del l'art.44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria e' ridotta al dieci per cento.
 - 7) ai sensi del comma 9 dell'art.44, la tariffa e' ridotta al venti per, cento per, i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietaria dell'immobile o da altri soggetti legati ,allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto
 - 8) ai sensi dell'ari. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per, la distribuzione dei carburanti, la tassa si applica in misura intera.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

ALLEGATO "B"

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

C.A.P. 94012 - ☎ Fax 0934/465391

**RELAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.M.
ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUI PASSI
CARRABILI.**

.....

In merito al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di passi carrabili, mi corre obbligo precisare che valgono le disposizioni contenute al comma 1 e 2 dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/92 n. 495) che testualmente recitano: " La costruzione dei PASSI CARRABILI è autorizzata dall'Ente Proprietario della Strada", " Il Passo Carrabile deve essere realizzato distante almeno 12 mt. dalle intersezioni".

Analizzando il contenuto del comma 1 il Legislatore usa espressamente la parola "COSTRUZIONE", si deduce facilmente che in questo caso il passo carrabile è inteso come un manufatto costituito generalmente da listoni di pietra o altro materiale realizzato per dare accesso ad una proprietà laterale dove stazionano molti veicoli per cui nei pressi di detti passi carrabili si verifica un continuo ed intenso flusso veicolare rappresentato dai mezzi che entrano o escono dalla proprietà laterale.

Per tale motivo, quindi, il Legislatore impone che i passi carrabili, così intesi, vengano costruiti ad una distanza non inferiore a 12 mt. dall'intersezione in modo da rendere più sicura ed agevole la circolazione veicolare.

Al 3° comma dell'art. 46 del Regolamento, il Legislatore considera altri tipi di passi carrabili e fa riferimento a quelli contemplati all'art. 3 del Codice della Strada dove al 1° comma, punto 37 il: "Passo Carrabile": è definito come l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, cioè ad un GARAGE.

La differenziazione dei passi carrabili il Legislatore la evidenzia inoltre in modo chiaro ed inequivocabile all'art. 44 comma 4 del D.Leg.vo 15/11/93 n. 507 dove testualmente si legge: sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o di appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata".

Come si evince chiaramente nel testo di Legge si fa riferimento a tre tipi diversi di passi carrabili riconducibili i primi, sicuramente fra quelli annoverati al 2° Comma dell'Art. 45 del regolamento e cioè a quelli che devono essere costruiti ad una distanza non inferiore ai 12 metri dalle intersezioni; mentre i secondi ed i terzi, sicuramente sono riconducibili fra quelli contemplati all'art 3 Comma 1 punto 37 del Codice della Strada dove il Legislatore nel definire il passo carrabile non prevede

alcun obbligo di rispetto di distanza dalle intersezioni essendo che danno accesso immediato ad un'area laterale idonea allo stazionamento di veicoli alla quale si accede attraverso appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o attraverso una modifica del piano stradale.

Inoltre è da considerare che al comma 4 dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione, in deroga a quanto previsto dal citato comma 2, è previsto che la costruzione dei passi carrabili può essere autorizzata ad una distanza inferiore ai 12 mt. dalle intersezioni qualora le immissioni alle proprietà laterali avvengano su strade senza uscite o comunque con traffico molto limitato, ragion per cui certamente non si determinano condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Ancora, è da considerare inoltre che il comma 6 del citato art. 46 del Regolamento di Esecuzione concede deroga a quanto previsto dal comma 2 in riferimento ai passi carrabili già esistenti prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.

Per tutte le considerazioni esposte, concludo affermando che in virtù di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione, la costruzione dei passi carrabili deve essere consentita ad una distanza non inferiore a 12 mt. dalle intersezioni, tenendo conto delle deroghe previste dai commi 4 - 6; mentre tale distanza non è da rispettare per autorizzare l'apertura dei passi carrabili che danno immediato accesso alle proprietà laterali attraverso appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o attraverso una modifica del piano stradale.

Barrafranca lì 13/12/2002



Il Comandante
Capo del VIII Settore P.M.
(Magg. Giacomo Strazzanti)